

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01665 del 08/09/2023

Proposta n. 1828 del 07/09/2023

Oggetto:

Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli. Programma degli interventi di demolizioni degli edifici pubblici e privati nel comune di Accumoli. Lavori di rimozione delle macerie degli edifici identificati ai nn. 6 e 7. Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione fattura, a favore della società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale, relative all'acconto dell'importo contrattuale in proporzione al SAL n. 2. CUP: C66J21000010005 CIG: 9368019DD3 (Rif. Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 - Totale complessivo € 54.372,76).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli. Programma degli interventi di demolizioni degli edifici pubblici e privati nel comune di Accumoli. *Lavori di rimozione delle macerie degli edifici identificati ai nn. 6 e 7.* Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione fattura, a favore della società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale, relative all’acconto dell’importo contrattuale in proporzione al SAL n. 2. CUP: C66J21000010005 CIG: 9368019DD3 (Rif. Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 – Totale complessivo € 54.372,76).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale si è resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli";

CONSIDERATO che l'art. 9 della suddetta Ordinanza:

- disciplina lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici storici tutelati di Palazzo Marini, Palazzo Organtini, Palazzo Cappello e del corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
- prevede che stante il preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo, è definito dal sub-Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza degli edifici storici tutelati di Palazzo Marini, Palazzo Organtini, Palazzo Cappello e del corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e degli altri edifici privati, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;
- per la definizione del suddetto programma è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica;
- il soggetto attuatore del suddetto programma è l'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

CONSIDERATO che dagli esiti dei sopralluoghi effettuati dal GTV sono state definite e sottoscritte 13 schede di intervento individuando cinque diverse tipologie di azione da eseguire: demolizione totale, demolizione parziale, smontaggio controllato, messa in sicurezza e rimozione macerie;

VISTO il Programma degli interventi di demolizioni degli edifici pubblici e privati nel comune di Accumoli definito dal sub-Commissario sulla base delle suddette schede di intervento;

DATO ATTO che la puntuale definizione delle modalità, dei tempi e dei costi dei singoli interventi riportati nelle schede definite dal GTV per singolo edificio, anche in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, sarà definita dal Soggetto Attuatore in fase di prima progettazione di fattibilità;

CONSIDERATO che:

- tra le suddette tipologie di azioni è previsto quello di rimozione delle macerie afferenti agli Edifici identificati ai nn. 6 e 7 del programma delle demolizioni, oggetto di dissequestro da parte della competente Autorità Giudiziaria;
- il Soggetto Attuatore a seguito di approfondimenti tecnici ha stimato l'importo dei lavori per la rimozione di dette macerie in complessivi € 911.687,39, di cui € 44.075,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa, come da computo metrico estimativo all'uopo

- redatto, riconducibili alla categoria OG2 trattandosi di edifici tutelati per i quali in sede di rimozione delle macerie occorre procedere anche ad operazioni di recupero e catalogazione;
- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'adiacenza degli Edifici identificati nel programma ai nn. 6 e 7;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione n. A01675 del 13/07/2022 con la quale l'arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione a contrarre semplificata n. A02084 del 16/09/2022 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del 31/08/2022 ed è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a favore della società "Righi Ingegneria s.r.l., unipersonale", con sede in Viale Europa 2 - Cap.02037 (RI) Poggio Moiano, CF e P.IVA IT01170630576, nella persona dell'Ing. Mario Righi, per l'importo contrattuale di € 87.271,79 oltre IVA e oneri di legge;

PRESO ATTO che in data 01/02/2023, come da nota prot. n. 0141378 del 07/02/2023, si è proceduto all'annotazione del contratto d'appalto tra la Regione Lazio/USR e la società Righi Ingegneria S.r.l. Unipersonale, sottoscritto digitalmente, registrato al n. 491/23 del 02/02/2023, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del predetto contratto, il pagamento dei corrispettivi per il servizio di DL e CSE, fino all'80% dell'importo dovuto, avviene per acconti rapportati all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento;

VISTA la determinazione n. A02337 del 24/10/2022 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara n. 1 del 10/10/2022, ed è stato affidato l'incarico per l'esecuzione dei lavori di rimozione delle macerie degli edifici identificati ai nn. 6 e 7, all'Operatore economico SANTISE COSTRUZIONI S.r.l., con sede operativa e legale in Cosenza via Bendicenti (s.n.c.) con C.F. e P.IVA 02333580781, che ha offerto un ribasso del 32,41 %, e pertanto per un importo contrattuale di € 630.494,27, compresi oneri della sicurezza pari a € 44.075,18, oltre IVA;

VISTO il SAL n. 1 a tutto il 20/01/2023 e relativo certificato di pagamento, emesso in data 20/01/2023 dal quale si evince che i lavori a tale data avevano raggiunto un avanzamento del 62,90%;

VISTA la determinazione n. A01521 del 10/08/2023 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore della società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale CF e P.IVA 01170630576, della fattura elettronica n. FPA 1/23 del 09/02/2023, di importo pari ad € 43.443,90, oltre contributo cassa 4% e IVA al 22% e della fattura elettronica n. FPA 7/23 del 19/05/2023, di importo pari ad € 474,40, oltre contributo cassa 4% e IVA al 22%, per un totale complessivo di € 43.918,30, oltre oneri di legge e IVA, relative all'acconto del 80% dell'importo contrattuale in proporzione al SAL n. 1, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTO il SAL n. 2 a tutto il 21/04/2023 e relativo certificato di pagamento, emesso in data 31/05/2023 dal quale si evince che i lavori a tale data avevano raggiunto un avanzamento del 99,43%;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 16/23 del 08/06/2023 emessa dalla società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale con sede in Via Viale Europa 2 - Cap.02037 (RI) Poggio Moiano, CF e P.IVA 01170630576 di importo pari ad € 42.853,69 oltre CNPAIA 4% pari ad € 1.714,15 oltre IVA 22% pari ad € 9.804,92, per un totale complessivo di € 54.372,76, relativa all'acconto del 80% dell'importo contrattuale in proporzione al secondo SAL dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la nota protocollo interno n. 0882623 del 04/08/2023 con la quale il RUP, Arch. Arianna Brunelli, propone di liquidare, a favore della società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale, la somma di € 42.853,69, oltre IVA ed oneri di legge, quale acconto del 80% dell'importo contrattuale dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in proporzione al secondo SAL, dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTO il D.U.R.C. protocollo INAIL_38837535 del 29/05/2023 con validità fino al 26/09/2023 dal quale la società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva protocollo Inarcassa 1325733 del 09/08/2023, in corso di validità, dalla quale la società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul

valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. FPA 16/23 del 08/06/2023 emessa dalla società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n FPA 16/23 del 08/06/2023 emessa dalla società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale CF e P.IVA 01170630576, di importo pari ad € 42.853,69 oltre oneri di legge e IVA, quale acconto del 80% dell'importo contrattuale, in proporzione al secondo SAL, dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di cui all'oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione, a favore della società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale CF e P.IVA 01170630576, della fattura elettronica n. FPA 16/23 del 08/06/2023, di importo pari ad € 42.853,69 oltre CNPAIA 4% pari ad € 1.714,15 oltre IVA 22% pari ad € 9.804,92, per un totale complessivo di € 54.372,76 relativa all'acconto del 80%, in proporzione al secondo SAL, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei "*Lavori di rimozione delle macerie degli edifici identificati ai nn. 6 e 7*" nel Comune di Accumoli (RI);
2. di accreditare l'importo di € 44.567,84 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. FPA 16/23 del 08/06/2023, a favore della società Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale CF e P.IVA 01170630576 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
3. di versare all'Erario la somma di € 9.804,92 quale IVA sulla fattura elettronica n. FPA 16/23 del 08/06/2023 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

4. di stabilire che le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all’emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 54.372,76 trova capienza nel quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto;
6. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia